



**Città di Tortona**  
*Provincia di Alessandria*

---

**Settore Lavori pubblici e CUC, Territorio e Ambiente**  
**Servizio Ambiente**

Proposta n. 2600/2018

**ORDINANZA SINDACALE N. 245 del 05/11/2018**

---

**OGGETTO: ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTE DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO. PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DA ADOTTARSI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019.**

---

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di

attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;

- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;

- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione. Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

L'amministrazione Comunale di Tortona con la DGC n. 9 del 18/01/2018, nel dare atto delle misure previste dalla deliberazione regionale sopra citata e del relativo protocollo operativo, in attuazione al nuovo accordo di programma, esprimeva in merito formale adesione disponendo l'attuazione degli atti necessari a darvi attuazione.

#### **Considerato che:**

il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono, tra le altre, la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "Euro 4" a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria "Euro 5" a partire dal 1 ottobre 2025;

la Regione Piemonte con deliberazione della giunta regionale n.57-7628 del 28/09/2018 avente ad oggetto "Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" ha inserito il comune di Tortona nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano;

Ritenuto che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare nuova ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Valutata la necessità di integrare e modificare le precedenti ordinanze n.15 del 29/01/2018, n. 16 del 30/01/2018 e n. 208 del 26/09/2018, con le nuove indicazioni regionali.

Fermo restando e ribadita la vigenza dell'ordinanza sindacale n. 369 del 02/10/2014 che qui si conferma per ogni suo effetto, relativa alle modalità di abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f ( paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale ) ai sensi dell'Art 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ii.

Atteso che per quanto attiene alle misure di natura viabilistica, queste sono assunte e attuate con separati provvedimenti.

#### **Il Sindaco**

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 57-7628 del 28/09/2018 avente ad oggetto “ Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.

## Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

### 1. Limitazioni strutturali

1.1 obbligo di utilizzare, a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza , nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

1.2 il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo, con le seguenti esenzioni:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l’interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l’allontanamento delle paglie.

1.3 Il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal Dm 186 del 07/11/2017 per le seguenti classi di appartenenza :

- “ tre stelle” per i generatori che verranno installati a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
- “ quattro stelle” per i generatori che verranno installati dal 01/10/2019;

1.4 Il divieto a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa;

### 2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

2.1 **Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti.

2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2.1.3 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- iniezione superficiale (solchi aperti);
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
  - spandimento a raso in strisce;
  - spandimento con scarificazione.

2.1.5 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dalla data del 01 ottobre sino al 31 di marzo di ogni anno successivo.

### **Avvisa**

Oltre alle misure di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono vigenti le limitazioni di natura viabilistica disposte con separati provvedimenti.

### **Comunica**

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì).

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:  
- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>  
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>  
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>  
- sul sito internet del comune di Tortona

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 1 Ottobre di ogni anno sino al 31 Marzo di ogni anno successivo

### **Avverte**

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce le ordinanze n n.15 del 29/01/2018, n. 16 del 30/01/2018 e n. 208 del 26/09/2018;

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267 del 2000.

Il controllo sull'osservanza alle norme di cui al presente provvedimento viene demandato al Servizio di Polizia Municipale e agli uffici della Provincia e dell'A.R.P.A. competenti in materia.

Copia del presente provvedimento viene inviata per le rispettive evidenze d'ufficio a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio comunale oltreché debitamente pubblicizzata, nonché trasmessa alla Regione Piemonte: Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Emissioni e Rischi Ambientali e alla Provincia di Alessandria: Direzione Ambiente e Pianificazione- Servizio Energia Tutela e Qualità dell'Aria.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Visto il Dirigente di Settore  
GILARDONE FRANCESCO**

**Tortona lì, 05/11/2018**

**IL SINDACO  
BARDONE GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)